SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 773-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 giugno 1977

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 3 novembre 1977 (V. *Stampato n.* **1575**)

presentato dal Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 novembre 1977

Modifiche alla disciplina delle partecipazioni ed incroci azionari prevista dalla legge 7 giugno 1974, n. 216

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

« Modificazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216 »

Art. 1.

A modifica dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, in caso di mancata alienazione delle azioni o quote

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

« Modifiche alla disciplina delle partecipazioni ed incroci azionari prevista dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 »

Art. 1.

A modifica dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, in caso di mancata alienazione delle azioni o quote

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nei termini previsti dai commi secondo e terzo del predetto articolo 5, il tribunale ordina il deposito delle azioni o quote presso un istituto di credito designato dal Governatore della Banca d'Italia. Il tribunale provvede su richiesta del collegio sindacale o degli amministratori, da effettuarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto dal secondo comma del richiamato articolo 5 della legge 7 giugno 1974, n. 216, o entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nell'ipotesi di scadenza del termine di cui al terzo comma dello stesso articolo 5, ovvero di ufficio in mancanza di richiesta del collegio sindacale o degli amministratori entro il suddetto termine di 10 giorni.

L'istituto designato, direttamente o tramite agenti di cambio, procederà, entro il termine massimo di due anni, alla alienazione delle azioni o quote secondo le indicazioni della Banca d'Italia, che valuterà, nell'impartire le relative istruzioni, gli effetti delle alienazioni stesse sull'equilibrio del mercato finanziario, con particolare riguardo ai tempi in cui si verificano ed ai quantitativi negoziati.

Le alienazioni di azioni o quote di cui al comma precedente dovranno essere comunicate giornalmente dall'istituto di credito o dall'agente di cambio che le effettua alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione nazionale per le società e la borsa comunicherà semestralmente, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai comitati direttivi degli agenti di cambio delle borse valori, che ne daranno comunicazione ufficiale, i quantitativi alienati delle azioni o quote di cui al presente articolo.

Art. 2.

La Commissione nazionale per le società e la borsa presenterà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge una

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nei termini previsti dai commi secondo e terzo del predetto articolo 5, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale da presentare entro dieci giorni dalla scadenza del termine o, in mancanza, su richiesta del pubblico ministero, ordina la vendita delle quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito e il deposito delle azioni presso un'azienda o istituto di credito designato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa d'intesa con la Banca d'Italia.

L'azienda o l'istituto di credito designato ai sensi del comma precedente provvede alla vendita delle azioni entro il termine, non superiore a due anni, stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e secondo le indicazioni di quest'ultima, tenuto conto degli effetti sull'equilibrio del mercato finanziario, con particolare riguardo ai tempi ed ai quantitativi negoziati.

L'azienda o l'istituto di credito comunica giornalmente alla Commissione ed alla società interessata le vendite effettuate. La Commissione dà notizia nella propria relazione delle operazioni attuate in applicazione della presente disposizione.

Agli amministratori delle società che non provvedono all'alienazione delle azioni o delle quote eccedenti e ai sindaci che omettono di promuovere la vendita si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

relazione al Ministro del tesoro, che ne riferirà al Parlamento, sulle modalità con cui le società hanno adempiuto all'obbligo di alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Sarà cura della Commissione nazionale per le società e la borsa procedere, tra l'altro, se del caso anche in collaborazione con analoghi organismi esteri di controllo sulle società e sulla borsa, ad una indagine volta ad accertare che le azioni o le quote non siano ancora nella disponibilità della stessa società alienante per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, per interposta persona o in qualsiasi altro modo, nè che siano state alienate con patto di riscatto.

La Commissione nazionale per le società e la borsa, in tutti i casi in cui accerti che l'alienazione delle azioni o quote sia avvenuta nei modi indicati nel comma precedente, dovrà senza indugio promuovere, a carico dei responsabili, l'applicazione delle pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile.

In caso di violazione delle norme della presente legge, alle stesse pene previste per gli amministratori sono soggetti anche i sindaci.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.